REGOLAMENTO (CEE) N. 2510/69 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1969

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1489/69 e 1659/69 relativi alla vendita di burro d'ammasso pubblico destinato alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1489/69 della Commissione, del 29 luglio 1969, relativo alla vendita da parte degli organismi d'intervento di burro che ha superato una certa età destinato alla trasformazione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2183/69 (6), prevede all'articolo 1 che il burro messo in vendita deve essere entrato in magazzino prima del 31 dicembre 1968 ; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 (7) della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo alle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2183/69, gli organismi d'intervento tedesco, belga, francese e olandese indicono una gara permanente per burro entrato in magazzino prima del 31 dicembre 1968 ;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione delle giacenze di burro in alcuni Stati membri, è opportuno spostare al 31 marzo 1969 la data di entrata in magazzino ; che questa disposizione consente in effetti di risolvere nel più breve termine possibile eventuali difficoltà temporanee di approvvigionamento che potrebbero manifestarsi in alcuni Stati membri ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1968 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1489/69 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 è sostituita dalla data del 31 marzo 1969.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 15. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 26. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 12.
(6) GU n. L 276 del 1º. 11. 1969, pag. 52.
(7) GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.